R.G. n. 2479/2024

TRIBUNALE DI VELLETRI

Sezione Lavoro

Il giudice Pietro Gerardo Tozzi, nel procedimento iscritto al numero **2479-1** del ruolo generale dell'anno **2024** promosso ai sensi degli artt. 669 *bis* e ss. e 700 c.p.c. da *Parte_1* (Avv. Patrizio Ivo D'Andrea e Avv. Eliana Di Palma) contro *Controparte_1*, in persona del Commissario Straordinario Dott. *Controparte_2* (Avv. Simona Colagrossi) avente ad oggetto la domanda di la sospensione del licenziamento irrogato il 18 dicembre 2023 e la conseguente reintegrazione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. *Parte_1* ha lavorato alle dipendenze di *Org_1* dal 2006 come operatore-sociosanitario; con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1023 del 18 dicembre 2023 l'Azienda ha irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, motivato da giusta causa.

La lavoratrice ha affermato la sussistenza del *fumus boni iuris* della illegittimità del licenziamento e del requisito del *periculum in mora* e ha chiesto in via cautelare la sospensione del provvedimento sanzionatorio e la sua reintegrazione, nelle more del giudizio merito incardinato dinanzi al giudice del lavoro di Velletri.

1.1. La *Org_1* si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare.

2. Occorre esaminare in primo luogo la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* della domanda cautelare.

2.1. Sul punto, ritiene l'Ufficio di procedere all'esame delle questioni sottoposte in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111

Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363).

2.2.1. La lavoratrice ha lamentato la genericità della contestazione disciplinare.

2.2.2. In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la valutazione in ordine alla specificità della contestazione deve essere compiuta verificando se la stessa offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, prescindendo dai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale e valorizzando l'idoneità dell'atto a soddisfare il diritto di difesa dell'incolpato; a tal fine, il rinvio "per relationem" a fonti esterne è consentito solo qualora riguardi atti dei quali il dipendente incolpato abbia già conoscenza, restando irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, che gli è garantito dall'art. 55-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass 1 ottobre 2018 n. 23771).

2.2.3. Nel caso di specie, *Parte_1* ha fruito di permessi *ex* art.33 legge 104/1992 dal 2013 al 2021, per assistere la madre, disabile in condizione di gravità.

Con nota del 24 agosto 2023 l'Azienda *CP_1* ha dato avvio a un procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestando alla ricorrente il seguente addebito: "*la S.V. avrebbe usufruito in maniera impropria dei permessi previsti dall'art. 3, Legge 104/92.*

Più esattamente, come risulterebbe dalla segnalazione di illecito pervenuta a questa Azienda tramite il difensore della titolare ed intestataria del beneficio previsto dalla Legge 104/92 e registrata al protocollo generale con il n° 51467 del 04.08.2023, la dipendente avrebbe usufruito di detti permessi per motivi personali anziché prestare assistenza del proprio familiare" (doc. 7 di parte ricorrente).

2.2.4. Esaminato il tenore letterale della contestazione, ritiene l'Ufficio che essa difetta in maniera assoluta di ogni specificità, in quanto non è possibile individuare il tempo della condotta addebitata, riferita potenzialmente alla fruizione di permessi avvenuta nell'arco di otto anni.

A fronte di una contestazione tanto generica, il diritto di difesa della lavoratrice è stato irrimediabilmente compromesso, in quanto la ricorrente si è trovata nella condizione di non poter presentare alcuna giustificazione in relazione a una condotta non individuata.

2.2.5. Ne deriva l'illegittimità del procedimento disciplinare instaurato con una contestazione assolutamente generica e l'illegittimità del licenziamento che ne è scaturito.

2.2.6. Sussiste, quindi, il *fumus boni iuris* della domanda cautelare.

3. In relazione al *periculum in mora*, il contenuto testuale dell'art. 700 c.p.c. pone in evidenza il carattere accessorio e temporaneo dei provvedimenti d'urgenza, diretti ad assicurare provvisoriamente, attraverso una tutela preventiva ed autonoma, gli effetti della futura decisione di merito. Tale tutela preventiva può essere accordata solo in quanto necessaria ad evitare che il diritto azionato venga, in modo irreparabile, pregiudicato nelle more del giudizio di merito. Di talché, il provvedimento cautelare per cui si ricorre in via d'urgenza deve essere ammissibile; sorretto dal cd. fumus boni iuris ed, infine, caratterizzato da un periculum in mora (Trib. Milano 9 febbraio 2021).

Infatti, non ogni ipotesi di danno può autorizzare il ricorso alla tutela cautelare, ma esclusivamente quei possibili danni che si presentino come gravi e non integralmente risarcibili con il giudizio di merito: nel procedimento cautelare non è sufficiente, tuttavia, che l'attore lamenti un danno, ma è necessario che, secondo la sua prospettazione, tale danno crei, senza il tempestivo intervento del giudice, un pregiudizio grave ed irreparabile, nel senso che, anche in ipotesi di sentenza favorevole, il tempo necessario per fare valere in giudizio i propri diritti comporterebbe una lesione ai diritti fondamentali del lavoratore in ogni caso non integralmente riparabili né con il ripristino della situazione violata né con un risarcimento del danno: sotto il profilo della gravità del danno e della sua impossibilità di un eventuale ristoro devono sussistere degli elementi dai quali il pregiudizio risulti effettivamente tale, non potendosi certamente considerare integrato il requisito esclusivamente dal maggior tempo necessario per ottenere nel giudizio di merito un provvedimento favorevole (Trib. Roma, ord. 24 novembre 2016).

La sussistenza del *periculum*, inoltre, deve essere valutata in relazione alla domanda, cioè all'immediata utilità che dall'esito del giudizio la parte ricorrente ne potrebbe trarre.

3.1. Nella fattispecie concreta, la ricorrente, invalida civile al 67% (doc. 24 di parte ricorrente), ha affermato: di non avere alcun mezzo di sostentamento (doc. 21: dichiarazione dei redditi, doc. 22: estratto del conto corrente, con attivo di € 482,86 al 28 febbraio 2024); di non poter fruire della Naspi (doc. 23 di parte ricorrente); di non essere in grado di pagare le rate di un finanziamento ricevuto in passato (doc. 25 di parte ricorrente).

3.2. Tali elementi, considerato che il danno prospettato dalla ricorrente deriva essenzialmente dall'impossibilità di provvedere ai propri essenziali bisogni per l'assenza di mezzi

finanziari, sono sufficienti a configurare un danno grave e irreparabile in quanto riguardano la perdita di beni non interamente suscettibili di risarcimento economico.

3.3. Ne deriva la sussistenza del requisito del *periculum in mora* della domanda cautelare.

4. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, deve disposta la sospensione del licenziamento irrogato a *Parte_1* con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1023 del 18 dicembre 2023 e deve essere ordinata all' *Org_1* la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, nelle more del giudizio di merito.

5. Spese al merito.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, dispone la sospensione del licenziamento irrogato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1023 del 18 dicembre 2023 a *Parte_1*

ordina all' *Org_1* 6, in persona del legale rappresentante, la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, nelle more del giudizio di merito;

spese al merito.

Si comunichi alle parti.

Velletri, 2 agosto 2024

Il giudice

Pietro Gerardo Tozzi